



## **COMUNE DI SIRMIONE**

*(Provincia di Brescia)*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Allegato a delibera del  
Consiglio Comunale n. 26  
del 28.08.2014 in vigore dal  
01/01/2014**

|                  |  |
|------------------|--|
| <i>Art. 1 -</i>  | <i>Oggetto del regolamento</i>   |
| <i>Art. 2 -</i>  | <i>Imposta riservata allo Stato</i>  |
| <i>Art. 3 -</i>  | <i>Soggetto Passivo</i>  |
| <i>Art. 4 -</i>  | <i>Presupposto di applicazione</i>   |
| <i>Art. 5 -</i>  | <i>Nozione di abitazione principale e pertinenze</i>   |
| <i>Art. 6 -</i>  | <i>Base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli</i>                               |
| <i>Art. 7 -</i>  | <i>Base imponibile aree fabbricabili</i>   |
| <i>Art. 8 -</i>  | <i>Base imponibile per fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati nabitabili</i>    |
| <i>Art. 9 -</i>  | <i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>   |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Aliquota e detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze</i>                                   |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione</i>                                     |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie nonché alloggi assegnati dagli Istituti Pubblici</i> |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili</i>   |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>   |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Versamenti, interessi e sanzioni</i>  |
| <i>Art. 16 -</i> | <i>Rimborsi e compensazioni</i>  |
| <i>Art. 17 -</i> | <i>Dichiarazione</i>   |
| <i>Art. 18</i>   | <i>Accertamento e liquidazione dell'imposta</i>  |
| <i>Art. 19 -</i> | <i>Riscossione coattiva</i>  |
| <i>Art. 20 -</i> | <i>Contenzioso</i>   |
| <i>Art. 21 -</i> | <i>Dichiarazione sostitutiva</i>   |
| <i>Art. 22 -</i> | <i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>   |
| <i>Art. 23 -</i> | <i>Funzionario responsabile</i>  |
| <i>Art. 24 -</i> | <i>Norme di rinvio</i>   |
| <i>Art. 25 -</i> | <i>Entrata in vigore</i>   |

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Sirmione, dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come adeguato alle modifiche apportate dal D.L. 16 del 2/03/2012 convertito dalla Legge 44 del 26/04/ 2012 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147(Istitutivo dell'Imposta unica comunale "IUC").
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SIRMIONE, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 .

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 11 )*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **ART. 3 – Soggetto Passivo**

*( D.L. 201/2011 Ar. 13 comma 2 e D.Lgs. 23/2011 Art. 9 )*

1. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il locatario è altresì soggetto passivo anche relativamente agli immobili da costruire o in corso di costruzione.
4. E' soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **ART. 4 – PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE**

*(D.L. 201/2011 Art. 13 comma 2 )*

1. Presupposto d'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinati secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

#### **ART. 5 – NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

*( D.L. 201/2011 art. 13 comma 2 )*

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), purchè rivestano dei requisiti di cui all'art. 817 del Codice Civile, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Il contribuente che possieda più di una pertinenza per ciascuna categoria catastale ( C2 – C6 – C7 ), al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, ha l'obbligo di produrre al Comune apposita dichiarazione IMU, identificando quale immobile è utilizzato come pertinenza dell'abitazione principale.

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI**

*(DL 201/2011 Art. 13 commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. 504/92 art. 5)*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

| <b>GRUPPO CATASTALE FABBRICATI</b>                 | <b>RIVALUTAZIONE<br/>LEGGE 662/96 –<br/>ART. 3 COMMI 48 E<br/>51</b> | <b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA<br/>MUNICIPALE PROPRIA</b> |
|--|--|--|
| A ( abitazioni )                                   | 5%   | <b>160</b>   |
| A 10 ( uffici e studi privati )                    | 5%   | <b>80</b>  |
| B ( colonie, asili, ospedali )                     | 5%   | <b>140</b>   |
| C1 ( negozi, bar, botteghe )                       | 5%   | <b>55</b>  |
| C2 C6 C7 ( magazzini, posti auto, tettoie )        | 5%   | <b>160</b>   |
| C3 C4 C5 ( laboratori, stabilimenti balneari )     | 5%   | <b>140</b>   |
| D ( opifici, alberghi, fabbricati produttivi )     | 5%   | <b>60 ( per 2012 ) 65 (da gennaio 2013)</b>          |
| D5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione ) | 5%   | <b>80</b>  |

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110 fino al 31/12/2013 e a 75 dal 01/01/2014 ( L. 147/2013 Legge di stabilità art. 1, comma 707).

#### ***ART 7. - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

*( D.L. 201/2011 art. 13 comma 3 e D.Lgs. n. 504/92 art. 5 )*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendentemente dall'approvazione della Provincia e/o Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori medi di riferimento delle stesse, ai soli fini orientativi del versamento dell' Imposta Municipale Propria.
5. I valori di cui al precedente comma 4 non sono vincolanti né per il Comune né per il Contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.

***ART. 8 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO  
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

**a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Tale condizione, oltre che determinare una mancata utilizzazione dell'immobile, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457 e della L.R. 12/05 e s.m.i., ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano di Governo del Territorio.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non. all'intero edificio.

Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni o per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi che possano costituire pericolo a persone e cose, per cui non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

#### **ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 12 bis )*

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote deliberate nell'anno precedente.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

#### **ART. 10 – ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 10 e comma 12bis )*

1. Per l'unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 9.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A8-A/9, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare un importo annualmente individuato nella deliberazione di aliquote e detrazioni di cui al precedente art. 9; l'importo della detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Tale detrazione si applica anche all'unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati regolarmente dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. Per le unità immobiliari di categoria A/1 –A/8 – A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012, 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni compiuti, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00.

***ART. 11 – UNITA' IMMOBILIARI ASSEGNATE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO  
DI SEPARAZIONE***

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 12 quater )*

- I. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**ART. 12 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE  
NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 10 )*

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 13 - UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 10 )*

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al punto 1 saranno operative esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che produrranno apposita comunicazione, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi Comunale, entro il termine fissato per il versamento del saldo.

**ART. 14 – ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

*( D. Lgs. 23/2011 Art. 9 )*

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;

del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Sono inoltre esenti:

6. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

7. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

8. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

9. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

10. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

11. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

### ***ART. 15 – VERSAMENTI, INTERESSI E SANZIONI***

1. Fatto salvo eventuali disposizioni imposte dalla Legge, il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, annualità di istituzione dell'imposta in via sperimentale, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro un anno al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

2. L'imposta deve essere versata individualmente da ogni soggetto passivo. I versamenti effettuati da terzi, seppur contitolari, si considerano non eseguiti, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
  - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

#### **ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00, comprensivi di sanzioni ed interessi, per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 17 - DICHIARAZIONE**

*( D.L. 201/2011 Art. 13 comma 12ter )*

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

### ***ART. 18 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA***

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Fatte salve eventuali limitazioni di legge, per incentivare l'attività di controllo, la Giunta Comunale può riconoscere al personale addetto al servizio tributi ed altri collaboratori del Comune, che partecipano all'attività di recupero, un compenso incentivante calcolato sulle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 15,00, compreso sanzioni ed interessi.
4. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante una o più annualità d'imposta, il Funzionario Responsabile, dietro presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, debitamente circostanziata, può disporre la dilazione del pagamento, con addebito degli interessi legali.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

### ***ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva è effettuata dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In alternativa a quanto previsto al punto 1, la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.

3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 15,00.

#### ***ART. 20 –CONTENZIOSO***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

#### ***ART. 21 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA***

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni reviste dalla normativa vigente.

#### ***ART. 22 –ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con addebito degli interessi legali, con provvedimento del Funzionario Responsabile, nel quale sarà definito il numero massimo delle rate.

#### ***ART. 23 –FUNZIONARIO RESPONSABILE***

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

***ART. 24 –NORME DI RINVIO***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

***ART. 25 –ENTRATA IN VIGORE***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.